

N. R.G. 601/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

SEZIONE QUATTORDICESIMA – IMPRESA “A”

Il Giudice dott. Stefano Tarantola, visti gli atti del procedimento cautelare n. r.g. **601/2020**, promosso da:

MEDUSA FILM spa, quale titolare esclusiva dei diritti di distribuzione dell'opera cinematografica intitolata TOLO TOLO (doc.10), distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 1° gennaio 2020;

TAODUE srl, quale produttore dell'opera cinematografica intitolata TOLO TOLO;

osservato che:

- i diritti di distribuzione includono anche le piattaforme telematiche e tutti i materiali promozionali relativi all'opera;
- i ricorrenti hanno evidenziato l'attività illecita svolta mediante la pubblicazione su alcuni portali internet, senza alcuna autorizzazione, della locandina del film TOLO TOLO;
- in relazione ad alcuni portali internet la natura illecita delle attività di diffusione di contenuti protetti dal diritto d'autore, anche tramite relativi *alias*, è stata accertata dall'AGCOM, con l'adozione di delibere con cui ha la stessa ha ordinato agli ISP (Internet Service Provider), operanti quali *mere conduit* sul territorio italiano, la disabilitazione integrale dell'accesso ai predetti portali (doc.11);
- le diffide inviate ai fornitori di servizi di hosting utilizzati dai predetti portali internet non hanno ottenuto la cessazione dell'attività illecita, restando senza riscontro (doc.14);
- le diffide inviate ai resistenti quali fornitori di servizi di connettività operanti sul territorio italiano (Interne Service Provider di “mere conduit”), venivano riscontrate da VODAFONE, FASTWEB, TISCALI e WIND con la dichiarazione di non poter dare esecuzione alla richiesta in assenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (docc. 17-20);

osservato che i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di ordinare in via cautelare agli ISP resistenti di adottare le più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente a tutti i



destinatari dei loro servizi l'accesso ai portali innanzi indicati, siano essi associati ai nomi a dominio identificati e attualmente utilizzati ovvero a qualsiasi altro domain name che, anche in futuro, fosse idoneo a consentire l'accesso ai medesimi contenuti illeciti denunciati;

ritenuto che:

- la sussistenza del *fumus boni iuris*, per quanto sopra esposto e per gli elementi offerti dalla documentazione prodotta, in ordine alle violazioni dedotte, tenuto conto che la violazione attuale dei diritti esclusivi sui materiali promozionali si pone in funzione strumentale rispetto alla verosimile imminente violazione dei diritti di distribuzione;
- rispetto a queste violazioni la posizione degli ISP resistenti - astrattamente non responsabili per detti illeciti, ai sensi dell'art. 14, d. lgs n. 70/2003 - assume rilievo in relazione alla loro qualità di intermediari, che consente comunque l'adozione nei loro confronti di ordine inibitorio, a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa per le violazioni prospettate (v. art. 156, comma 1, l.a.);

ritenuto che sussista il *periculum in mora* tenuto conto della gravità del pregiudizio connesso alla rilevanza delle attività economiche direttamente e indirettamente connesse all'offerta dei contenuti cinematografici in questione; considerata, in particolare, la natura sostanzialmente irreparabile del pregiudizio derivante da detti illeciti, sotto il duplice profilo della potenziale grave erosione del successo commerciale dell'opera - dovendosi sottolineare la fondamentale importanza che riveste la prima visione nelle sale cinematografiche, in termini di accoglienza e riscontro da parte del pubblico e della critica, nel successivo ciclo di vitalità commerciale di un film - e della grave conseguente lesione dell'immagine commerciale dei ricorrenti;

ritenuto che sussiste inoltre la particolare urgenza che impone l'adozione di misure cautelari *inaudita altera parte*, stante la necessità di intervento in tempi utili a evitare l'ulteriore protrarsi delle condotte illecite in concomitanza alla distribuzione del film nella sale cinematografiche di tutta Italia, già in atto dall'1.1.2020;

ritenuto che le misure da adottarsi devono essere modulate al fine di precisare gli adempimenti cui le parti resistenti devono attenersi, evitando ogni valutazione relativa alla liceità dei contenuti veicolati da un sito web, in quanto valutazione riservata all'autorità giudiziaria e/o amministrativa;

ritenuto conseguentemente che le inibitorie richieste devono essere adottate nei seguenti limiti:

- in relazione ai domain name indicati, risultando essi univocamente e rispettivamente utilizzati all'operatività dei singoli portali indicati, nonché a quelli che in futuro saranno eventualmente utilizzati dagli autori delle violazioni per accedere al nome di dominio;



- quanto al richiesto blocco all'accesso a tutti gli altri siti che in futuro porranno a disposizione del pubblico i medesimi contenuti tramite ulteriori *alias*, tenuto conto che l'effettiva riconducibilità di condotte future a un unico fatto lesivo impone la reale coincidenza oggettiva e soggettiva con i comportamenti già esaminati, dunque effettivamente consistenti nell'attuazione del medesimo comportamento illecito da parte dei medesimi soggetti o comunque con collegamenti diretti con essi:
 - l'inibitoria va estesa a quelle condotte che associno diverso *top level domain* al medesimo *second level domain* utilizzato in ciascuno dei portali indicati, onerando parte ricorrente di comunicare alle resistenti gli eventuali nuovi indirizzi IP che consentissero il collegamento ai siti *web* in questione, anche ove questi ultimi fossero associati a diverso *top level domain* ma consentano la fruizione dei medesimi contenuti;
 - l'inibitoria va estesa anche a eventuali modifiche al *second level domain*, a condizione che - oltre a rimandare ai medesimi contenuti illeciti innanzi considerati - il collegamento tra i soggetti responsabili dell'attività illecita ad oggi posta in essere tramite i siti indicati sia oggettivamente rilevabile; le parti ricorrenti comunicheranno ai resistenti tale estensione sotto la loro responsabilità allegando tutti gli elementi documentali utili ad attestare la provenienza dai medesimi soggetti;

provvedendo *inaudita altera parte* sulle istanze cautelari avanzate dai ricorrenti MEDUSA FILM spa e TAODUE srl nei confronti dei resistenti Tim s.p.a., Vodafone Italia s.p.a., Fastweb s.p.a., Tiscali Italia s.p.a., Wind Tre s.p.a., visti gli artt. 156 e ss. l.a. e 669bis e ss. c.p.c.,

ordina

agli *Internet Service Provider* resistenti di adottare immediatamente le più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente a tutti i destinatari dei propri servizi:

- l'accesso ai nomi a dominio numerati da i a xx alle pagine 31 segg. del ricorso, da intendersi qui integralmente trascritti e richiamati;
- l'accesso ai menzionati nomi a dominio di secondo livello anche ove venga associato un *top level domain* diverso da quelli già indicati che metta a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti oggetto del presente provvedimento;
- l'accesso agli *alias* derivanti da modifiche al *second level domain* relativi a tutti i portali indicati a condizione che - oltre a rimandare ai medesimi contenuti illeciti innanzi considerati



- il collegamento soggettivo con i soggetti responsabili dell'attività illecita attualmente in essere sia obbiettivamente rilevabile;

fissa

nei confronti di ciascuna delle resistenti Tim s.p.a., Vodafone Italia s.p.a., Fastweb s.p.a., Tiscali Italia s.p.a., Wind Tre s.p.a. la somma di Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del comando di cui sopra decorsi due giorni lavorativi dalla notifica del presente provvedimento e dalle eventuali successive comunicazioni connesse alle variazioni indicate;

assegna

termine ai ricorrenti per la notifica del presente decreto e del ricorso fino al 21.1.2020;

fissa

l'udienza del giorno 27.1.2020, ore 12.30, per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni ai ricorrenti e per gli adempimenti di competenza.

Milano, 13 gennaio 2020.

Il Giudice
dott. Stefano Tarantola

